

Statuto di Associazione di Promozione sociale
"Pais" A.P.S. - E.T.S.
Allegato all'Atto Costitutivo

STATUTO

Art. 1.

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

È costituita con Sede in Torino l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Pais" -acronimo di "Percorsi di accompagnamento e inclusione sociale" - Ente del Terzo Settore, in conformità al dettato del D.Lgs. n. 117/2017 e della Legge n. 383/2000, che le attribuiscono la qualificazione di "Associazione di Promozione Sociale" e che le consentono, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Associazioni di Promozione Sociale, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460/1997.

- 1) L'Associazione "Pais" - acronimo di "Percorsi di Accompagnamento e Inclusione Sociale", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di finalità solidaristiche e di utilità sociale, non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale locale esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
- 2) L'Associazione ha sede in Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 3) La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste nell'art. 12.

Art. 2.

Finalità e scopi

- 1) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'erogazione volontaria di servizi volti all'inclusione sociale di soggetti che si trovano in situazioni disagio e/o marginalità sociale e si propone di:
 - a) perseguire, valendosi prevalentemente dell'attività volontaria dei soci, l'interesse generale della comunità, in particolare delle aree più marginali per la promozione, l'inclusione e il reinserimento sociale delle persone attraverso progetti, azioni ed interventi aggiuntivi e/o integrativi a servizi socio-sanitari, sanitari, riabilitativi, assistenziali, animativi ed educativi gestiti da onlus e/o enti pubblici
 - b) promuovere, anche attraverso attività culturali, una più ampia sensibilità collettiva ai fenomeni del disagio e della marginalità, nel rispetto della dignità, peculiarità e creatività di ogni individuo attraverso principi di imparzialità e di uguaglianza e senza discriminazioni politiche, religiose o di sesso

Art. 3

Attività

- 1) L'associazione realizza i propri scopi attraverso lo svolgimento delle attività previste dall' art. 5-lettere a), i), p) e w) del D. Lgs. n. 117/2017 rivolte a adulti, giovani, minori, migranti, richiedenti asilo e rifugiati, disabili a persone in condizione o a rischio di esclusione e di disagio economico sociale, che, in sinergia con il territorio locale, diano opportunità di inclusione con l'obiettivo del miglioramento delle condizioni socio culturali economiche e dello stimolo di processi di empowerment in particolare attraverso:
 - e) percorsi e attività di accompagnamento sociale rivolti all'autonomia economica, lavorativa e abitativa, promuovendo l'animazione di comunità e favorendo il protagonismo e la partecipazione attiva dell'individuo alla vita comunitaria, alla cittadinanza attiva, la convivenza e la conoscenza tra diverse culture
 - f) promozione dell'intercultura, valorizzazione delle diversità, animazione territoriale, sensibilizzazione sulle tematiche dei diritti dei migranti, richiedenti asilo e rifugiati
 - g) attività di orientamento, inserimento e reinserimento lavorativo, promozione dell'autoimprenditorialità, peer education, recupero, valorizzazione e attivazione delle risorse delle persone nonché dei territori e delle aree interne
 - h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
- 2) Le attività descritte nel presente articolo sono svolte dall'Associazione principalmente nell'ambito della Regione Piemonte e prevalentemente tramite prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 3) L'Associazione potrà inoltre svolgere attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
- 4) Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. In tal senso l'Associazione si impegnerà nella costruzione di rapporti di partenariato con Associazioni, Enti ed Istituzioni in ambito nazionale e internazionale.
- 5) Per il perseguimento delle proprie attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci.

Art. 4

Associati

- 1) Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per libera scelta alla loro realizzazione, mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero e delle proprie capacità.
- 2) Possono altresì diventare soci altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro (a condizione che il loro numero sia meno del cinquanta per cento del numero delle APS associate).

- 3) Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
- 4) I soci si dividono nelle seguenti categorie:
- a) **soci fondatori**: sono Soci fondatori i soci ordinari sottoscrittori dell'Atto Costitutivo dell'Associazione. Ciascuno di essi verserà la quota annuale stabilita dall'Assemblea.
 - b) **soci ordinari**: sono coloro che presentano domanda di adesione successivamente alla data di costituzione e che, pur non prestando attività di volontariato, ne condividono gli scopi partecipando attivamente alle attività sociali;
 - c) **soci volontari**: sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il raggiungimento dello scopo sociale, secondo le proprie capacità;
 - d) **soci onorari**: rientrano in questa categoria le persone e le Istituzioni alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali. Non votano nelle Assemblee, possono essere convocati nel Consiglio direttivo ma solo per pareri consultivi.
- 5) L'ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- La domanda di ammissione deve contenere, se persona fisica:
- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, eventuale domicilio, codice fiscale;
 - b) categoria dei soci cui intende appartenere;
 - c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, ad eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - d) l'impegno a versare la quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Se la richiesta è inoltrata da persona giuridica la domanda deve inoltre essere corredata da:

- a) denominazione, ragione sociale e sede legale;
 - b) copia autentica della deliberazione dell'organo competente che ha autorizzato la domanda;
 - c) atto costitutivo e indicazione della persona delegata alla rappresentanza;
 - d) l'impegno a versare la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
- 6) Avverso l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione, che deve essere sempre motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro i 30 giorni successivi alla richiesta, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci, nei 30 giorni successivi al ricevimento della relativa lettera.

Possono essere ammessi in qualità di socio anche le persone fisiche non maggiorenni: in tal caso le domande di ammissione e di dimissione dovranno essere presentate da chi ne esercita la patria potestà.

Art. 5

Diritti e doveri degli associati

- 1) Gli associati hanno il diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, di partecipare con diritto di voto in

ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti interni e di modifiche di statuto.

- 2) Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.
- 3) I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
- 4) Essi hanno infine l'obbligo di versare le quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo e le eventuali altre somme richieste a titolo di contributo.
- 5) La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non può essere mai restituita.

Art. 6

Perdita della qualità di socio

- 1) La qualità di associato si perde:
 - a) per morte;
 - b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - c) per recesso, dietro presentazione di dimissioni scritte;
 - d) per esclusione.
- 2) Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
- 3) La perdita di qualità di associati nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso ha 30 giorni di tempo per presentare ricorso all'Assemblea.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinati mediante lettera (anche via mail) ad eccezione di quanto previsto al punto b).

Art. 7

Volontari ed attività di volontariato

- 1) L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività: ai sensi dell'art. 17 co. 2, del D. Lgs. N. 117/2017, sono soci volontari le persone che, per loro libera scelta, mettono a disposizione il loro tempo e le loro capacità in maniera non occasionale. I soci volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per le responsabilità civili verso terzi.

- 2) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- 3) Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
- 4) Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario, oltre a quelli attribuibili entro i limiti stabiliti dall'art. 17, co. 4, del D.Lgs. n. 117/2017.
- 5) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra forma di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività di volontaria.
- 6) In ogni caso non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 8

Risorse lavorative

- 1) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può superare il cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 9

Organi sociali

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente
 - d) l'Organo di controllo, ove nominato;
 - e) l'Organo di revisione legale dei conti, ove nominati
- 2) Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, con eccezione dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione Legale dei conti; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

Assemblea dei soci

- 1) L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e aventi diritto di voto, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

- 2) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
- 3) La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Consiglio Direttivo e deve essere inviata ai soci, a cura del Presidente o di suo delegato, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni.
- 4) La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione e la sede di svolgimento dell'Assemblea. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.
- 5) Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, possono essere convocate mediante comunicazione affissa nella sede dell'Associazione, posta elettronica, invio di lettera ordinaria o consegna a mano.
- 6) È consentito intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 7) L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente ed è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro i 120 giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio; quando particolari esigenze lo richiedano tale termine può essere prorogato ma non oltre i 180 giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio.
- 8) L'Assemblea è convocata inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
- 9) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea sono riportate in apposito verbale redatto dal Segretario, appositamente nominato, e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art. 11

Assemblea ordinaria

- 1) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di due sole deleghe.
- 2) Ciascun associato ha diritto ad un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore sono attribuiti cinque voti.
- 3) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati.
- 4) Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto al voto.
- 5) Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

- 6) Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.
- 7) L'Assemblea ordinaria:
- a) delibera in merito al bilancio consuntivo;
 - b) definisce ed approva i programmi annuali di attività;
 - c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo, predeterminandone il numero e scegliendoli tra i soci;
 - d) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo determinandone il compenso
 - e) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti determinandone il compenso;
 - f) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - g) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - i) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - j) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 12

Assemblea straordinaria

- 1) Sono competenza dell'Assemblea straordinaria:
 - a) le modifiche statutarie;
 - b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - c) la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente.
- 2) Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3) Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13

Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 2) Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente ed eventualmente uno o più Vice-presidenti.
- 3) La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

- 4) Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, non appena costituito.
- 5) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, il quale presiede alle riunioni, ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dall'Organo di controllo.
- 6) La convocazione è inoltrata via mail e a mezzo avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.
- 7) Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
- 8) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
- 9) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario di volta in volta nominato, devono essere sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione e devono essere conservati agli atti.
- 10) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge o lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redige e presenta annualmente all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività;
 - c) predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - d) delibera in merito alle domande di ammissione di nuovi soci;
 - e) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - f) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - g) delibera l'entità delle quote associative annuali e di eventuali contributi straordinari;
 - h) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione di quelli che, per norma di legge, sono demandati all'Assemblea dei soci;
 - i) conferisce procure generali e speciali.
- 11) In caso di morte, dimissioni o esclusioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione mediante convocazione di apposita Assemblea che li reintegri: la sostituzione dura sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

- 12) Nel caso in cui decada la maggioranza dei Consiglieri in carica, il Presidente o suo delegato provvede alla convocazione dell'Assemblea che provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 13

Presidente del Consiglio Direttivo

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
- 2) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; convoca e presiede l'Assemblea dei soci; è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
- 3) Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
- 4) Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri, eventualmente nominando un segretario ed un tesoriere; può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
- 5) In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente o dai Vice-presidenti, se nominati.
- 6) In casi di oggettiva necessità il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 14

Organo di controllo

- 1) Qualora si verificano le condizioni previste dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea provvede alla nomina dell'Organo di controllo
- 2) L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, ovvero composto da tre membri effettivi e due supplenti. I componenti dell'Organo di controllo vengono nominati dall'Assemblea dei soci tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, co. 2, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 3) L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.
- 4) Ove nominato, l'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il

controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

- 5) L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 117/2017.
- 6) Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale da trascrivere su apposito libro.
- 7) I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15

Revisione legale dei conti

- 1) Qualora si verificano le condizioni previste dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea dei Soci elegge l'organo di revisione legale dei conti, cui sono demandati i compiti di controllo contabile.
- 2) L'organo di revisione legale dei conti rimane in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

Art. 16

Esercizio sociale

- 1) L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17

Patrimonio e risorse economiche

- 1) Il patrimonio sociale è costituito da:
 - a) beni immobili e mobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
 - c) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti o successioni specificatamente destinate al patrimonio;
 - d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
- 2) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative e contributi dei soci;
 - b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) attività di raccolta fondi nel rispetto delle normative vigenti;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
 - g) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione nei limiti della legislazione di riferimento.
- 3) Le quote sociali e i contributi degli associati non sono trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un associato, questi ed i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote e dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione, costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, redditi, proventi ed altre entrate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

Art. 18

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci che delibera secondo le modalità ed i quorum previsti dall'art. 12 del presente statuto.
- 2) In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui al comma 1) dell'art. 45 del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa disposizione prevista dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale.


Art. 19

Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme previste dal D. Lgs. n. 117/2017, dalle leggi nazionali e regionali in materia.

Torino, 30 maggio 2019

Becchis Giulia 

Bertrand Anna Letizia 

Bruno Luca 

Catanzaro Giovanni 

Maggiore Sonia 

Moreschi Paolo 

Rossetto Elena 

Traore Aboubakar 

"Esente da imposte di bollo ai sensi dell'art. 82 - 5° comma del D.Lgs. n. 117/2017 e da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 - 3° comma del D.Lgs. n. 117/2017.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che l'associazione ha diritto all'esenzione essendo in regola con i requisiti di legge e che l'operazione di cui al presente atto è posta in essere esclusivamente per fini sociali.

Torino, 30/05/2019

Il Presidente

